



COPIA

COMUNE DI GRADOLI (Provincia di Viterbo)

Verbale di deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 38 del 26/09/2020

Oggetto: INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3.1 DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2011, N. 16 (NORME IN MATERIA AMBIENTALE E DI FONTI RINNOVABILI), MODIFICATA DALL'ART. 10, COMMA 11, DELLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 2020, N.1.

L'anno duemilaventi e questo dì ventisei del mese di settembre alle ore 11:30 in Gradoli nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Mancini Attilio	Sindaco	s	
Benedettucci Carlo	Consigliere	s	
Antonuzzi Paolo	Consigliere	s	
Polidori Giuseppe	Consigliere	s	
Tognarini Marta	Consigliere	s	
Barzi Riccardo	Consigliere	s	
Renzi Maria	Consigliere	s	
Antonuzzi Roberta	Consigliere	s	
Giorgi Donatella	Consigliere		s
Tramontana Luciano	Consigliere	s	
Nucci Nazzareno	Consigliere		s

Presenti 9 Assenti 2

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la *Costituzione della Repubblica Italiana* e in particolare i seguenti articoli:

- art. 9, comma 2, che stabilisce che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed Artistico della Nazione.
- art 32 che stabilisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.
- art. 117 che stabilisce che sono materia di legislazione concorrente: - governo del territorio, produzione, - trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, - valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

Vista la *Convenzione Europea del paesaggio*, ratificata e resa esecutiva dalla Legge 9 gennaio 2006, n.14, che si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi designati come determinate parti di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;

Vista la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* che stabilisce all'art. 37 che “un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”;

Visto l'art. 174 del *Trattato che istituisce la Comunità Europea* che stabilisce che “la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi”:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale;

Visto il *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"*, e in particolare la parte seconda, procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione d'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) che recepisce la Direttiva 2001/42/CE;

Visto il *decreto legislativo 14 maggio 2013, 33 (Norme in materia di diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)*; in particolare l'art. 39, *Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio*; e l'art. 40, *Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali*.

Visto lo *Statuto della Regione Lazio* e in particolare i seguenti articoli:

- art. 4 che stabilisce che “la Regione favorisce il concorso dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali, in quanto istituzioni autonome rappresentative delle rispettive comunità, alla determinazione delle proprie scelte politiche e degli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale”.
- art.9 che stabilisce principi in materia di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale.

Vista la *legge regionale della Regione Lazio 22 dicembre 1999, n. 38 (e sm)*, “Norme sul governo del territorio”;

Considerato il *Piano Energetico Regionale (PER)* del Lazio approvato con Deliberazione consiliare del 10 marzo 2020, n. 98 Proposta di deliberazione consiliare concernente: "Approvazione del nuovo Piano Energetico Regionale (PER Lazio)" e dei relativi allegati ai sensi dell'art.12 della legge regionale n.38 del 22 dicembre 1999;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16, modificata dall'art. 10, comma 11, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, che ha stabilito che:

- a) la pianificazione della produzione di energia da fonti rinnovabili è prevista dal PER ed è effettuata in coordinamento con il piano agricolo regionale (PAR) di cui all'art. 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e sm;
- b) nella predetta pianificazione sono individuate, tra l'altro, le aree idonee all'installazione delle diverse tipologie di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e i limiti del relativo dimensionamento;
- c) i comuni, nelle more dell'entrata in vigore del PER, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio, la tutela dell'ecosistema e delle attività agricole, nel rispetto dei principi e dei valori costituzionali ed eurounitari, individuano, considerate le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), le aree idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra per una superficie complessiva non superiore al 3 per cento delle zone omogenee "E" di cui al d.m. 1444/1968, identificate dagli strumenti urbanistici comunali;
- d) i comuni, ai fini dell'individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 3, devono tener conto, in particolare, del sostegno al settore agricolo, con riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio naturale.

Considerato che questa amministrazione non è contraria alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, purché i relativi impianti vengano realizzati in maniera del tutto compatibile con la gestione del territorio e della salvaguardia del paesaggio, della fauna, del territorio agricolo locale e degli ecosistemi interessati;

Considerato che lo sviluppo e la produzione delle energie a livello locale è importante per la stessa salvaguardia dell'ambiente e del territorio ma che tale sviluppo deve avvenire nel rispetto della unitarietà del paesaggio inteso come sistema "territorio – ambiente – beni culturali";

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale

Con voti n. 9 favorevoli; n. 0 contrari, n. 0 astenuti, su n. 9 consiglieri presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di avere individuato le aree idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra per una superficie complessiva non superiore al 3 per cento delle zone omogenee "E" (pari ad Ha 75) di cui al d.m. 1444/1968, come meglio identificate dagli strumenti urbanistici comunali riportati in allegato, per una superficie complessiva di circa Ha 60.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

*F.to Il Presidente
Mancini Attilio*

*F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **05/10/2020** al **20/10/2020** al n. **566** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/10/2020

- essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Gradoli lì _____

*F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana*

05/10/2020
